

Bruxelles, 12 dicembre 2025
(OR. en)

16814/25

STATIS 103
COMPET 1353
ECOFIN 1743
DELECT 190

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8453 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.12.2025 che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8453 final.

All.: C(2025) 8453 final



Bruxelles, 10.12.2025
C(2025) 8453 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.12.2025

che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ("regolamento EBS") ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese.

Gli allegati V e VI del regolamento EBS specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN).

L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni giuridiche del regolamento EBS relative alla comunicazione di informazioni da parte delle autorità fiscali e doganali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase di preparazione del presente atto delegato la Commissione ha svolto le opportune consultazioni.

La Commissione ha consultato gli esperti nazionali in merito all'atto delegato. In particolare, nel giugno 2025 ha consultato il gruppo di lavoro per le statistiche sugli scambi internazionali di beni. Ha inoltre consultato il gruppo di esperti "Istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo".

La Commissione ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle consultazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Scopo del presente atto delegato è modificare gli allegati V e VI del regolamento EBS e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche relative alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti.

L'atto delegato modifica l'allegato V al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN comprendano le informazioni sulle vendite a distanza extra-UE di beni importati e sui trasferimenti intra-UE di beni propri. Allo stesso tempo l'atto delegato modifica gli allegati V e VI al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali o doganali comprendano informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa o sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

L'atto delegato modifica inoltre il regolamento delegato (UE) 2021/1704 specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche relative alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti.

L'atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.12.2025

che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese¹, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti. Tali informazioni sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione.
- (2) Al fine di garantire che l'obbligo, per le autorità fiscali, di fornire informazioni alle ASN a fini statistici riguardi anche le informazioni sulle vendite a distanza extra-UE di beni importati e sui trasferimenti intra-UE di beni propri, è necessario modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.
- (3) La direttiva (UE) 2020/262² del Consiglio stabilisce il regime generale delle accise. Tale regime prevede tra l'altro le procedure da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa o i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. È necessario modificare gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 al fine di garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità fiscali e autorità doganali le informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa qualora tali autorità siano l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise³.
- (4) I requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali sono stabiliti nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁴. Per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, le autorità doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti un

¹ GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj>.

² Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

³ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

sottoinsieme di elementi dei dati tratti dalle dichiarazioni doganali. Al fine di specificare questo sottoinsieme di elementi dei dati è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2019/2152

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1704

Il regolamento delegato (UE) 2021/1704 è così modificato:

- (1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana

Le informazioni di cui all'allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall'ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno gli elementi dei dati, inclusi i rispettivi sottoelementi, di cui all'allegato I del presente regolamento.";

- (2) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.12.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN